

Provincia di Biella

**Concessione di derivazione d'acqua in parte superficiale, in parte sorgiva e in parte sotterranea, dal bacino del Rio Cigliaga, mediante captazioni plurime situate nei Comuni di Valdilana e Strona, destinate alla Produzione di Beni e Servizi e ad uso Civile, rinnovata alla Società BIELLA MANIFATTURE TESSILI S.r.l. con D.D. n. 1.288 del 29.08.2025. PRAT. 477**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.288 del 29.08.2025

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 21 luglio 2025 dall'Amministratore Delegato della Società "Biella Manifatture Tessili S.r.l.", relativo alle derivazioni d'acqua pubblica superficiale e sotterranea in oggetto, costituente parte integrante della presente Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla società "Biella Manifatture Tessili S.r.l." (codice fiscale 01223950021) - con sede in Valdagno (VI) - Largo Santa Margherita n° 1, il rinnovo contestuale delle concessioni assentite con D.G.P. 5 novembre 1996 n° 1.078 e con D.D. 26 marzo 2012 n° 762 e ss.mm.ii., per continuare a derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 10,20 e un volume massimo annuo di metri cubi 156.000, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 4,94 d'acqua pubblica superficiale e sotterranea in territorio dei Comuni di

Valdilana e Strona Biellese (omissis), ad uso Produzione di Beni e Servizi (attività di processo a carattere tessile) e Civile (alimentazione impianto antincendio e usi assimilati), con obbligo di restituzione dei reflui in collettore consortile pubblico;

Di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 - comma 2 - lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 15 successivi e continui, decorrenti dal 1° gennaio 2025, giorno successivo a quello di scadenza delle precedenti concessioni assentite con D.G.P. 5 novembre 1996 n° 1.078 e con D.D. 26 marzo 2012 n° 762 e ss.mm.ii., subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.410 di Rep. del 21 luglio 2025

#### Art. 12 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico della Società tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà, del buon regime della falda sotterranea e del Rio Valle Trucco in dipendenza delle concesse derivazioni, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare eventuali lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale dei corpi idrici nel tratto o punto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale

relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Funzionario Tecnico

Responsabile del Procedimento

Geom. Lucio MENGHINI